

## **FATTURE DA SOGGETTI ESTERI NEL REGIME FORFETTARIO. ISTRUZIONI PER L'USO E NOVITA' DAL 2025**

A cura di **Francesca Fantin e Elisa Schiavon**

In generale per gli **acquisti** di beni e servizi da soggetti **esteri** vige, **per tutti** i titolari di partita iva, l'obbligo di effettuare **due adempimenti**: **1.** Applicazione e versamento dell'IVA (se dovuta); **2.** Invio a SDI (in formato xml) di una **autofattura o fattura "integrata"** ottenuta a partire da quella estera ricevuta a cui va aggiunta l'IVA.

Poiché non sempre è chiaro se il fornitore è estero o italiano, soprattutto nel caso di acquisti online, è importante chiedersi ed individuare da quale paese arriverà la fattura intestata alla propria partita iva, una volta fatto l'acquisto.

### **ISCRIZIONE AL VIES**

In particolare, nel caso si faccia acquisti, anche non abituali, da **paesi membri dell'Unione europea** (come Irlanda o Spagna), è necessario essere **preventivamente** iscritti al **VIES** (VAT information exchange system). L'iscrizione negli elenchi VIES dà diritto ad effettuare **operazioni intracomunitarie**, come sono ad esempio gli acquisti fatti per promuovere la propria pagina Facebook o Instagram (Meta-Irlanda) ma anche le campagne in Guida Psicologo (Spagna) o Google AdV (Irlanda).

Se tale opzione non è stata espressa al momento dell'**inizio attività**, è possibile farlo anche successivamente per via telematica tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/istanze/inclusione-archivio-vies/compilazione-e-invio-via-web-vies>.

La procedura di iscrizione è immediata. Per verificare se una partita IVA comunitaria (la propria o quella di un fornitore) è autorizzata o meno ad effettuare operazioni intracomunitarie basta cercarla nel servizio di verifica on line: [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/vies/#/vat-validation](https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation).

### **INTEGRAZIONE E VERSAMENTO DELL'IVA**

Per i forfettari, una volta ricevuta la fattura di acquisto estera, è necessario integrare il documento aggiungendo al totale fattura **l'importo dell'IVA italiana (=22%) e versarla tramite F24**.

**QUANDO.** A decorrere dal 13.6.2025 (D.Lgs 81/2025) il versamento per i forfettari non è più dovuto mensilmente (entro il 16 del mese successivo) ma **trimestralmente**, entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di ricezione della fattura (**1°T-> 16 maggio; 2°T ->20 agosto; 3°T -> 16 novembre; 4°T -> 16 febbraio anno successivo**).

**COME.** Va predisposto tramite home banking un **F24** con **codice tributo 6099** e anno di riferimento quello corrente.

L'integrazione dell'IVA è dovuta nella maggioranza dei casi ma esistono delle **eccezioni**. Ad esempio, sono esenti IVA le commissioni bancarie/pos (ai sensi dell'art. 10 comma n.1 DPR 633/72) come nel caso di Sumup (Irlanda).

Con riferimento agli **acquisti intracomunitari (UE) dei soli beni** effettuati da soggetti in regime forfettario si seguono le disposizioni dell'art. 38 comma 3 lett. c del DL 331/93 pertanto **fino al limite annuo dei 10.000 euro**, non si considerano acquisti intracomunitari e l'IVA è assolta dal

fornitore nello Stato di origine.

## **INVIO ALLO SDI DELL'INTEGRAZIONE DELLA FATTURA ESTERA**

In ogni caso (quindi anche quando il versamento dell'IVA non è da effettuare), **per ogni fattura estera ricevuta, va emessa una fattura elettronica** (c.d. **integrazione o autofattura**) con appositi codici (**TD17**, **TD18** e **TD19** a seconda dei casi più avanti descritti). L'invio allo SDI di questa tipologia di fatture permette di assolvere anche all'obbligo di trasmissione dell'"**esterometro**" e va effettuato **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura**.

L'integrazione si rende necessaria perché **le fatture estere non transitano** (al momento) **per SDI** come tutte le altre fatture di acquisto. Anche se si ricevono via mail o si scaricano dai portali web, sono di fatto **fatture cartacee/analogiche** che non passano per il sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia dell'Entrate, fintanto che non viene inviata la suddetta integrazione.

L'integrazione della fattura estera non è altro che una fattura elettronica **in formato xml** redatta da chi riceve la fattura cartacea estera e che ne riprende i dati, oltre ad aggiungere l'IVA, se dovuta.

### **Istruzioni per la compilazione dell'integrazione/autofattura**

- **Tipo documento:** **TD17** quando il **fornitore è estero** e si sono acquistati dei **servizi** (es. commissioni pagamenti elettronici, pubblicità, piattaforme di video conferenza, corsi); **TD18** quando il **fornitore** è residente in un paese **UE** e si sono acquistati dei **beni**; **TD19** quando il **fornitore** è residente in un paese **EXTRA-UE** e si sono acquistati dei **beni**.
- **Campo cedente/prestatore:** indicare i dati del fornitore estero, ragione sociale compresa la partita IVA estera; nel codice SDI mettere **XXXXXXX** (sette volte X).
- **Campo cessionario/committente:** inserire i propri dati (del professionista che ha ricevuto la fattura cartacea).
- **Data documento:** è la data di ricezione del documento.
- **Imponibile:** l'importo totale indicato nella fattura cartacea ricevuta.
- **IVA e Natura IVA** (campi alternativi)
  - Es Facebook, Google ADS, Guida Psicologi: **IVA=22%** **Natura IVA** non va compilato
  - Es. Sumup: **IVA** non va compilato e **Natura IVA=N4**
- **Dati fattura collegata:** estremi della fattura cartacea estera ricevuta (n. fattura e data di emissione)

## **IVA DEL PAESE ORIGINARIO**

Se si è ricevuta una **fattura estera UE** con **IVA del paese originario esposta**, è molto probabile che il fornitore estero non vi abbia trovato negli elenchi VIES. Anche in tal caso è necessario

- iscriversi al VIES;
- integrare la fattura aggiungendo l'IVA a partire dal **totale fattura** (comprensivo dell'IVA del paese UE);
- versare l'IVA così calcolata, se dovuta.

## **TERMINI DI INVIO**

L'invio allo **SDI** dell'integrazione deve essere fatto **entro il giorno 15 del mese successivo** alla data di ricezione della fattura cartacea estera.

## ESEMPI

Esempio	Tipologia operazione	Preventiva iscrizione al VIES	Applicazione dell'iva italiana	Tipo di documento	iva
SUMUP (Irlanda)	Acquisto di <b>servizi</b> da soggetti UE	necessaria	No	TD17	Natura iva=N4
FACEBOOK-META (Irlanda)	Acquisto di <b>servizi</b> da soggetti UE	necessaria	Si	TD17	Iva =22%
GOOGLE ADS (Irlanda)					
GUIDA PSICOLOGI (Spagna)					
ZOOM (Usa)	Acquisto di <b>servizi</b> da soggetti EXTRA-UE	Non necessaria	Si	TD17	Iva =22%
AMAZON – fornitore spagnolo	Acquisto di <b>beni</b> Intra UE	necessaria	No (se acquisti di beni < 10.000€ annui)	TD18	Natura iva=N4
AMAZON – fornitore cinese con rappresentante fiscale italiano	Acquisto di <b>beni</b> già presenti in Italia da soggetto EXTRA-UE	Non necessaria	Si	TD19	Iva =22%

## SANZIONI E COSA FARE IN CASO DI MANCATO INVIO ALLO SDI

Se ci si accorge di avere ricevuto una fattura estera ma di non avere inviato la relativa integrazione allo SDI nei termini suddetti, è possibile regolarizzare la violazione con le seguenti azioni contestuali:

- iscriversi al VIES se non ancora fatto e se la fattura proviene da un fornitore intracomunitario (UE);
- inviare l'integrazione/autofattura (a quel punto tardivamente);
- pagare una sanzione amministrativa di **2 euro** per ciascuna fattura (è la sanzione prevista per l'omessa o errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere - l'esterometro): il pagamento della sanzione si fa tramite modello **F24** con **codice tributo 8911** e anno di riferimento l'anno in cui è stata commessa la violazione.
- Se era dovuto anche il versamento dell'IVA, si dovrà procedere con un **ravvedimento operoso F24** comprendente l'IVA (codice tributo 6099) più interessi (codice tributo 1991) e sanzioni (codice tributo 8904). La **sanzione ordinariamente** prevista per omesso o insufficiente versamento è **pari al 25%** (sanzione così modificata per le violazioni successive al 1° settembre 2024, per quelle precedenti resta la vecchia sanzione del 30%) delle somme non versate o versate in ritardo, ma viene via via **ridotta in funzione della tempestività** con cui si regolarizza ([qui un approfondimento sul ravvedimento](#)).

Documento aggiornato il 20/01/2026